

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21062 Anno 2021

Presidente: GENTILI ANDREA

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udiienza: 06/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CRISTOFALO MARCELLO nato a MONTERONI DI LECCE il 07/08/1968

avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO

Il PG chiede l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in ragione della riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla dedotta unitarietà del reato ex art. 10 d. lvo 74/2000; rigetto nel resto.

Lette le conclusioni del difensore avv. Roberto Denicolai

Il difensore chiede l'annullamento per entrambi i motivi di ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 20 marzo 2019 a Marcello Cristofalo alla pena di 3 anni di reclusione, quale titolare della ditta individuale C.M. Allestimenti, per i reati ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo 1, omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2011; capo 2, omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e sui redditi relative al periodo di imposta 2012; capo 3, omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2013) e 10 d.lgs. 74/2000 (capi da 5 a 10 per l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 10 d.lgs. 74/2000 ed 81 cod. pen.; come richiesto anche dal Procuratore generale, la Corte di appello avrebbe dovuto condannare l'imputato per il solo reato sub capo 5), ritenendo assorbiti in esso i reati di cui ai capi da 6) a 10), tenuto conto che il reato *de quo* ha natura permanente. Sul punto si richiama sez. 3, n.14461/2017.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla valutazione degli elementi costitutivi del reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000. Secondo il ricorrente, il reato si perfezionerebbe solo nel momento in cui, per effetto della distruzione o l'occultamento, diventi impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, quale evento del reato.

L'imputato avrebbe invece in sede di accertamento esibito tutti i documenti contabili in suo possesso, fornito le indicazioni utili e consentito la ricostruzione del reddito o del volume di affari, sicché non si sarebbe concretizzato l'evento del reato. Si richiama Sez. 3 n.5079/2018. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta e l'evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, relativo all'assorbimento dei reati di cui ai capi da 6) a 10) in quello sub 5), è inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in



cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul delitto ex art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01).

Deve sussistere un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda; sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, né il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire *aliunde*.

Il reato non è configurabile solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, perché in tal caso manca la necessaria offensività della condotta (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, Lanteri, Rv. 238615 - 01).

Nello stesso senso, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02, per cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o *aliunde* (in motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore).

Infatti (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007), il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente,



in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori.

2.2. Dalla sentenza impugnata risulta che il reddito è stato ricostruito attraverso controlli incrociati sui clienti dell'azienda per le prestazioni eseguite e non in base alla documentazione prodotta dall'imputato.

Dalla sentenza risulta che solo in sede di giudizio abbreviato è stata prodotta documentazione relativa ai costi, ma non le fatture emesse dall'imputato.

La Corte territoriale fa fatto corretta applicazione del principio per cui (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01), in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2021.